



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO UNIFICATO DI STABULAZIONE

“Specific Pathogen Free (SPF) e convenzionale”

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	17.06.2020; 22.03.2023
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.05.2020; 3.03.2023
DECRETO RETTORALE	415/2020 dd. 22.06.2020; 311/2023 dd. 29.03.2023
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Data ultimo aggiornamento: 29 marzo 2023

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza
amministrativa

Art. 1 – Piattaforma di Stabulazione

- 1) L'Università degli Studi di Trieste gestisce una Piattaforma di Stabulazione costituita da uno stabilimento di allevamento e utilizzo di animali da laboratorio collocato nell'edificio Q2, comprensorio di Basovizza di AREA Science Park, d'ora in avanti riferito come “Stabulario”, e uno stabilimento di utilizzo di animali da laboratorio collocato nell'edificio RA, comprensorio di Piazzale Europa, d'ora in avanti riferito come “Punto Sperimentale”, debitamente autorizzati dal Comune di Trieste e dal Ministero della Salute per l'allevamento e/o l'utilizzo di piccoli animali da laboratorio.
- 2) Nella Piattaforma di Stabulazione sono integrati servizi di stabulazione SPF, convenzionale e sperimentazione, con lo scopo di mettere a disposizione laboratori, infrastrutture e attrezzature tecnologicamente avanzate a gruppi di ricerca nazionali e internazionali.
- 3) Il personale di riferimento della Piattaforma di Stabulazione è il seguente: (a) Referente del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita per lo Stabulario; (b) Referente tecnico gestionale dello Stabulario (anche Responsabile del Benessere e della cura degli Animali in base alla lettera h, comma 1, art. 3 del D. Lgs 26/2014), d'ora in poi RTGS; (c) Veterinario designato.

Art. 2 - Utenza

- 1) Gli utenti dello Stabulario e del Punto Sperimentale sono identificati tra il personale docente, i ricercatori ed altro personale autorizzato dell'Università di Trieste, che conducano o partecipino a progetti di ricerca approvati dal Ministero e/o dall'Organismo Preposto al Benessere Animale, d'ora in poi OPBA. La struttura potrà essere utilizzata da operatori scientifici appartenenti ad altre Università o Enti pubblici e privati secondo le modalità sotto riportate.



- 2) Tutti gli utenti devono essere registrati al sistema gestionale intranet pick 3.0 del DSV (<https://dsv.units.it/>).
- 3) Gli utenti devono essere al corrente della normativa vigente, del Regolamento relativo al Servizio unificato di stabulazione SPF e convenzionale e per usufruire dei servizi offerti dalla Piattaforma di Stabulazione essi devono essere inseriti nel rispettivo progetto di ricerca approvato dal Ministero della Salute o dall'OPBA.
- 4) L'accesso ai locali dello Stabulario e del Punto Sperimentale è controllato e registrato tramite lettore di tessera a banda magnetica. La richiesta di attivazione della tessera deve essere inoltrata al RTGS almeno 30 giorni prima dell'inizio della sperimentazione e la tessera rimarrà abilitata limitatamente al periodo di autorizzazione del Progetto di Ricerca.
- 5) Gli utenti possono accedere allo Stabulario e al Punto Sperimentale dal lunedì al venerdì e negli orari in cui il sistema di antintrusione è abilitato. In caso di accesso di sabato, domenica e nei giorni festivi è necessaria l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita, d'ora in poi DSV, che va richiesta compilando il modulo "Richiesta accesso e permanenza nelle sedi DSV al di fuori dell'orario di apertura", disponibile *on-line* nel sistema gestionale Intranet (PICK 3.0) della pagina *web* di Dipartimento.
- 6) Gli utenti autorizzati avranno accesso limitatamente ai locali in cui sono stabulati i loro animali, ad eccezione della zona SPF, previo utilizzo dei DPI messi a disposizione dalla struttura ed osservanza delle norme di comportamento predisposte dal Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) di Ateneo, affisse all'entrata. La non osservanza di tali norme comporterà il divieto di ingresso ai locali, in base a provvedimento del Direttore del DSV sentito l'OPBA, su segnalazione del personale gestore e in seguito a comunicazione per lettera o email all'interessato e al Responsabile del Progetto, se persona diversa.
- 7) La manipolazione degli animali deve essere oggetto di scrupolosa cura da parte degli utenti, onde limitare l'introduzione di possibili fonti di organismi patogeni o di stress nei confronti degli animali stessi. Gli utenti sono pertanto tenuti a osservare e ad attuare le disposizioni igienico-sanitarie e comportamentali che di volta in volta possono essere previste durante la sperimentazione.
- 8) Gli spazi e le attrezzature utilizzate a fini scientifici devono essere mantenuti in ordine e puliti alla fine di ogni procedura. La non osservanza di questa condotta comporta il divieto di ingresso ai locali con le stesse modalità di cui all'Art. 2 comma 7.
- 9) Coloro che accedono allo Stabulario non devono aver avuto accesso ad altri stabilimenti nelle 48 ore precedenti l'ingresso nello Stabulario stesso. Il Punto Sperimentale va considerato "altro stabilimento".
- 10) È vietato l'accesso ai locali alle donne in stato di gravidanza e per i sette mesi successivi al parto.

Art. 3 - Animali

- 1) La Piattaforma di Stabulazione è autorizzata al mantenimento dei seguenti animali: ratti, topi, conigli, opossum, *Gallus gallus*, *Xenopus laevis* e zebrafish (*Danio rerio*).
- 2) Possono essere utilizzati nello Stabulario e presso il Punto Sperimentale solo animali che



risultino inseriti nei Progetti di Ricerca autorizzati dal Ministero della Salute e/o approvati dall'OPBA. L'ingresso e l'utilizzo degli animali esterni devono essere preventivamente autorizzati dal RTGS, sulla base della disponibilità di spazi e della adeguatezza dei requisiti necessari per la sperimentazione animale secondo la normativa vigente. Senza tale autorizzazione preventiva, gli animali esterni non saranno accettati.

- 3) Gli animali introdotti nello Stabulario devono provenire da allevamenti autorizzati, accreditati dal RTGS, possedere un profilo sanitario approvato dal Veterinario designato ed essere forniti della documentazione in base alle normative vigenti. I roditori introdotti nel Punto Sperimentale devono provenire esclusivamente dallo Stabulario. Gli *Xenopus laevis* introdotti nel Punto Sperimentale devono provenire da allevamenti autorizzati, accreditati dal RTGS, possedere un profilo sanitario approvato dal Veterinario designato ed essere forniti della documentazione in base alle normative vigenti.
- 4) Prima dell'arrivo di animali dall'esterno, gli utenti devono consegnare al RTGS copia del buono d'ordine di acquisto e comunicare il nome del responsabile del progetto di ricerca, il fornitore degli animali, la data prevista di arrivo degli animali e la durata della sperimentazione. Gli animali che arriveranno senza la preventiva comunicazione al RTGS non saranno accettati.
- 5) All'arrivo nello Stabulario e nel Punto Sperimentale, gli animali saranno sottoposti ad un periodo obbligatorio di acclimatazione.
- 6) Gli animali devono essere utilizzati solo dagli utenti autorizzati come specificato nei Progetti di Ricerca, nel Decreto di autorizzazione ministeriale e/o nel documento di approvazione dell'OPBA. Non è possibile allevare animali, né fornirne in esubero rispetto al numero previsto dal Progetto di Ricerca autorizzato. Gli animali in uscita, nell'ambito della normativa vigente, devono essere accompagnati da un documento di trasporto e da un certificato sanitario rilasciato dal Veterinario designato. Tali documenti vanno richiesti preventivamente dal Responsabile del Progetto di Ricerca al RTGS. In assenza di tale autorizzazione, gli animali non possono lasciare i locali dello Stabulario e del Punto Sperimentale.
- 7) È fatto divieto di re-introdurre nello Stabulario animali presenti nel Punto Sperimentale.

Art. 4 - Obblighi in materia di salute e sicurezza

- 1) Prima di prendere servizio, il personale che opererà presso la Piattaforma di Stabulazione deve leggere e sottoscrivere la documentazione informativa in tema di salute e sicurezza predisposta dal DSV.
- 2) Il Datore di Lavoro del personale impiegato deve aver ottemperato alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi presenti all'interno dell'area di lavoro.
- 3) Il personale in servizio presso lo Stabulario ed il Punto Sperimentale deve aver ricevuto dal proprio Datore di Lavoro una formazione specifica ed adeguata in materia di salute e sicurezza come previsto dal D.lgs. 81/2008 Art.37 e s.m.i., con particolare attenzione ai rischi connessi all'attività condotta in uno stabilimento di allevamento ed utilizzo di animali da laboratorio.
- 4) Il personale in servizio presso la Piattaforma di Stabulazione deve possedere una formazione generale ed una specifica in relazione al livello di rischio secondo quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.



- 5) Il Preposto, quale responsabile del progetto per il quale degli utenti svolgono attività presso la Piattaforma di Stabulazione, verifica e vigila affinché il personale coinvolto nel progetto sia sottoposto a sorveglianza sanitaria, abbia ricevuto la formazione di cui al comma precedente e utilizzi correttamente i DPI previsti per le attività specifiche.
- 6) Ai fini della salute e sicurezza di tutto il personale operante all'interno dello Stabulario e del Punto Sperimentale, è fatto divieto di introdurre qualsiasi sostanza o materiale non preventivamente valutato e autorizzato dal responsabile dello stabulario.
- 7) Il RTGS è manlevato da qualsivoglia responsabilità per incidenti o danni derivanti dal mancato rispetto delle procedure o dei regolamenti interni da parte degli utenti della struttura.

Art. 5 - Tariffario

- 1) L'utilizzo della Piattaforma di Stabulazione è soggetto al pagamento così come definito nell'apposito tariffario approvato annualmente dal DSV.
- 2) Gli utenti che intendano usufruire dei servizi offerti dalla Piattaforma di Stabulazione devono prendere visione del Tariffario e provvedere al pagamento delle spese di utilizzo del servizio e delle strumentazioni previa compilazione ed invio dell'apposito modulo di impegno alla Segreteria Amministrativa del DSV. Il costo per i servizi usufruiti sarà attribuito al Responsabile del Progetto o al Ricercatore che ne ha fatto richiesta.

Art. 6 - Materiali, reagenti e apparecchiature

- 1) Tutto quanto viene usato durante la procedura sperimentale sugli animali non deve provenire da laboratori esterni in cui sono utilizzati animali o deve essere preventivamente pulito e sterilizzato. L'introduzione di nuova strumentazione deve essere precedentemente concordata con il RTGS.
- 2) Durante la procedura sperimentale sugli animali, l'uso di materiali biologici patogeni, sostanze chimiche e altri materiali o sostanze ad alto rischio, non previste dal progetto, deve essere sempre e anticipatamente segnalato al RTGS.
- 3) Tutto il materiale utilizzato durante la procedura sperimentale sugli animali deve essere rimosso dalla stanza di trattamento a fine giornata e dallo Stabulario e dal Punto Sperimentale al termine della sperimentazione. In particolare, le sostanze ed i materiali biologici devono essere eliminati rispettando le normative vigenti in materia e utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 7 - Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto e alla normativa regolamentare dell'Ateneo.

Art. 8 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di approvazione.